

Da "oslbelvederemarittimo" <oslbelvederemarittimo@pec.it>
A "protbelvedere" <protbelvedere@tiscali.it>, "belvederemarittimo.cs.segreteria"
<belvederemarittimo.cs.segreteria@pec.it>

Data martedì 22 febbraio 2022 - 18:38

deliberazione OSL num 71 del 22/02/2022

Ponte

In allegato la deliberazione numero 71 del 22/02/2022 si chiede di procedere alla sua protocollazione, successiva pubblicazione nella sezione dedicata all'OSL e notifica alle parti indicate

*L'Organismo Straordinario di Liquidazione
del Comune di Belvedere Marittimo*

Allegato(i)

deliberazione OSL numero 71 del 22.02.2022.pdf (7679 KB)



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(Provincia di Cosenza)

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/2019 ai sensi del l'art.252 del D.Lgvo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 71 DEL 22/02/2022

OGGETTO: Dissesto finanziario del Comune di Belvedere Marittimo-Istanza di ammissione alla massa passiva della Ditta CAIFEL SRL di € 34.572,73 (prot.9080 del 15/07/2020)-Provvedimento definitivo di ammissione parziale.

L'anno duemilaventidue, il giorno 22 del mese di febbraio, alle ore 17.00, si è riunita in videoconferenza previa verifica del collegamento simultaneo con appello nominale a cura del componente e segretario verbalizzante Dr. Aloe Vincenzo e dichiarazione di validità della seduta del Presidente Dr. Antonio Coscarelli, conformità all'art.73 del DL N.18/2020 e s.m.i. ed al Provvedimento del Presidente dell'OSL n.1 del 04/05/2020, la Commissione Straordinaria di Liquidazione (OSL) del Comune di Belvedere Marittimo, nominata con DPR del 30/12/2019, con l'intervento di tutti componenti sigg.:

- avv. COSCARELLI Antonio,(Presidente),
- dr.ssa CHIELLINO Antonietta(Componente),
- dott. ALOE Vincenzo (Componente con funzioni di verbalizzante)

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO

Che il Comune di Belvedere Marittimo, con delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 30/10/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha deliberato il dissesto finanziario ;

Che con D.P.R. in data 30 dicembre 2019 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Belvedere Marittimo, come sopra riportata, *"per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente"*;

Che ai sensi dell'art.252, comma 2, del TUEL, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni, la Commissione Straordinaria si è insediata presso l'Ente in data 20 gennaio 2020;

DATO ATTO

Che l'articolo 252, comma 4, del TUEL, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, prevede che l'OSL ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e che pertanto la competenza di questa Commissione si ferma ai servizi ed alle prestazioni regolarmente eseguite alla data del 31 dicembre 2019;

RILEVATO

Che a seguito della proposta di adozione della procedura semplificata di liquidazione, ex art.258 del TUEL, disposta con deliberazione della Commissione straordinaria di liquidazione n.11 del 15/07/2020, la Giunta del Comune di Belvedere marittimo, con deliberazione n.49 del 13/08/2020, ha aderito alla predetta procedura semplificata di liquidazione;

CONSIDERATO

Che sono state istruite tutte le istanze pervenute all'Ente entro il termine previsto del 20/07/2020, trasmesse a questo OSL da parte dei settori interessati, ed effettuata la sommaria deliberazione prevista dall'art.258, 3° comma, del TUEL;

VISTA

l'istanza di ammissione alla massa passiva prot. 9080 del 15/07/2020, per l'importo complessivo di € 34.572,73 - presentata dalla ditta CAIFEL Srl, in persona del legale rappresentante sig.Todaro Vincenzo con sede legale in Belvedere Marittimo;

DATO ATTO

Che è stata espletata la relativa istruttoria di cui all'attestazione, ex art.254 del TUEL, del Responsabile pro-tempore del settore tecnico in data 04/12/2020, al cui esito risulta riconoscibile e fondato il credito relativo all'anno 2019 ed alla fattura n.1 del 30/12/2019 per l'importo complessivo di € 15.372,00;

Che con nota prot.Osl n.87 del 13.01.2022, questo OSL, non ravvisando i presupposti per l'ammissione alla massa passiva dell'intero importo richiesto, di cui alla istanza prot.9080 del 15/07/2020 di € 34.572,73, ha comunicato alla predetta Ditta il preavviso di rigetto parziale, ex art.10-bis della legge 241/1990 e smi, o di ammissione parziale, per l'importo complessivo di € 15.372,00, da rideterminare in sede transattiva, in €

6.917,40 a seguito dello stralcio da operare del 45% in relazione all'anzianità del credito, per come stabilito dall'art.258, comma 3, TUEL ed in conformità alla deliberazione OSL n.21 del 07/10/2020;

DATO ATTO

Che nei termini di legge ex art.10-bis L.241/1990 e smi, è pervenuta all'indirizzo dell'Osl la pec del 23/01/2022, da parte della CAIFEL srl , con la quale si chiede all'OSL di riconsiderare per l'ammissione anche la fattura n.75/2018" in quanto il servizio è stato espletato", con allegata documentazione di conferma;

ESAMINATA

La documentazione integrativa presentata in data 23/01/2022, ai fini della conferma o meno della determinazione di ammissione parziale del credito vantato, di cui alla nota dell'OSL prot. 87/2022, relativa all'istanza presentata, prot.9080 del 15/07/2020 , e rilevato con riferimento alla fattura n.75/2018, che la predetta società solo a decorrere dal 10 agosto 2018, ha in essere l'incarico professionale per l'attuazione degli adempimenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (D.lgs 81/2008) presso il Comune di Belvedere Marittimo, per come si evince dalla convenzione di incarico sottoscritta in data 10/08/2018, che all'art.5, 2° comma, stabilisce testualmente che *"La presente convenzione ha la durata di anni cinque a decorrere dalla data della sua sottoscrizione(omissis)"*;

RILEVATO

Che gli adempimenti relativi all'anno 2018, risultano effettuati successivamente al 10.08.2018, per come si evince , anche dalla documentazione trasmessa a questo OSL dalla ditta Caifel srl con nota pec del 23/01/2022 (cfr. Nota del 18/10/2018 , recante "Conferma data per effettuazione Sorveglianza sanitaria dei lavoratori (D.Lgs 81/2008)"; Nota del 23/11/2018, recante "Conferma data rilievo strumentale parametri fisici ambiente di lavoro (D.Lgs 81/2008)-monitoraggio vibrazioni"; Relazione tecnica di valutazione del rischio vibrazioni mano braccio e corpo intero del 27/11/2018; Verbale di riunione periodica (art.35 D.Lgs 81/2008 e mod. D.Lgs 106/2009) ecc.;

DATO ATTO

Che sulla scorta della documentazione acquisita e dell'istruttoria effettuata, la fattura n.75 del 30/11/2018 di complessive € 15.372,00 risulta parzialmente errata in quanto comprensiva del periodo antecedente al 10.08.2018, per il quale non risultano effettuate, e non potevano effettuarsi, da parte di CAIFEL Srl, prestazioni professionali

per mancanza di aggiudicazione del servizio e di contratto sottoscritto;

RITENUTO

Di confermare l'esito dell'istruttoria alla luce degli atti e della attestazione acquisita ex art.254 , 4° comma TUEL relativa all'anno 2019 del 04/12/2020, e di ammettere alla massa passiva parzialmente la fattura n.75 del 30.11.2018 , limitatamente all'importo complessivo di €.6.022,45 (IVA inclusa), in quanto relativa al periodo 10/08/2018-31/12/2018, di vigenza della convenzione di incarico per il cui periodo l'Impresa CAIFEL srl ha documentato, con atti trasmessi con la nota pec del 230.1.2022 di aver effettuato le prestazioni previste dalla convenzione sottoscritta in data 10/08/2018 (Allegata);

RICHIAMATI

-il D.Lvo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii., recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* ", con riguardo agli artt.252-258 (attività dell'organo straordinario di liquidazione);

-la legge 7 agosto 1990 n.241 e smi, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo (omissis)*", con riguardo agli artt.7 e 10-bis "*Partecipazione al procedimento amministrativo*";

-il D.P.R.24/08/1993 n.378 e s.m.i., recante "*Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati*";

-Il D.L. 17/03/2020 n.18, convertito in L. 24/04/2020 n.27 e smi;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,

Con votazione palese unanime,

DELIBERA

1-La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2-Di **ammettere parzialmente** alla massa passiva del dissesto il credito della Ditta CAIFEL Srl, in persona del legale Rappresentante sig.Todaro Vincenzo, di cui all'istanza prot.9080 del 15/07/2020 di € 34.572,73, nell'importo complessivo di €.21.374,45 , di cui:

-€ 15.372,00 , relativa alla fattura n.1578/F del 30/12/2019 di €.15.372,00 (IVA Inclusa), soggetto a stralcio ai sensi dell'art.258 ,3° comma TUEL (proposta transattiva 45% pari ad € 6.917,40)

-€ 6.022,45 , relativa alla fattura n.75/2018 del 30/11/2018 di €. 15.372,00 (IVA

Inclusa), soggetto a stralcio ai sensi dell'art.258,3° comma TUEL, (proposta transattiva 45% pari ad € 2.710,10)

3-di ammettere alla massa passiva , al netto dello stralcio del 45%, la somma complessiva lorda di € 9.627,50;

4- di notificare il presente atto alla ditta interessata CAIFEL SRL di Belvedere Marittimo, in persona del legale rappresentante sig.Todaro Vincenzo, Via P.Cappuccini n.11 87021 Belvedere Marittimo;

5- di incaricare l'ufficio di segreteria comunale di trasmettere copia del presente atto:
- al Sig.Commissario Straordinario e Segretario generale del Comune di Belvedere Marittimo;

6-di disporre, la pubblicazione del presente atto deliberativo all'Albo Pretorio comunale, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs n.267/2000 e nell'apposita sezione del sito istituzionale "Commissione Straordinaria di Liquidazione" a cura dell'Ufficio di segreteria comunale.

7- Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.4, c. 6, del D.P.R. 24/08/1993 n.378 e smi, e che

8-Di dare atto che avverso la presente deliberazione è esperibile ricorso al TAR Sezione di Catanzaro, nel termine di 30 giorni o, in alternativa, ricorso Straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, dalla data di notifica dell'atto o della piena conoscenza di esso.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Dr. Antonio Coscarelli (Presidente) f.to digitalmente

Dr.ssa Antonietta Chiellino (Componente) f.to digitalmente

Dr. Vincenzo Aloe (Componente e Segretario verbalizzante) f.to digitalmente

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(Provincia di Cosenza)

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ATTUAZIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs. 81/08) PRESSO IL COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

OGGETTO: SCHEMA DI CONVENZIONE - INCARICO PROFESSIONALE PER ATTUAZIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO (D.Lgs. 81/08) PRESSO IL COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

In virtù del Verbale di gara del 09/08/2018 con il quale il Responsabile Unico del Procedimento aggiudicava l'incarico alla CAIFEL s.r.l., della immediata comunicazione del 09/08/2018 con la quale si esplicitava alla suddetta società l'aggiudicazione della gara e si richiedeva di procedere con sollecitudine agli adempimenti scaduti;

l'anno duemiladiciotto il giorno dieci del mese di agosto in Belvedere M.mo, negli uffici del Comune di Belvedere M.mo, Via Maggiore Mistorni

FRA

Il Sig. Ernesto Rinaldi, nato a Trebisacce il 31/01/1957, Responsabile Unico del Procedimento (come da nomina del sindaco), domiciliato per le sue funzioni in Via Maggiore Mistorni presso gli uffici del Comune di Belvedere M.mo, il quale interviene in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Belvedere M.mo che in seguito per brevità, sarà chiamato "COMMITTENTE"

E

l'ing. Vincenzo Todero, nato a Modena il 27/07/1971 e residente a Belvedere M.mo (CS) in via dei Padri Cappuccini 11, in qualità di Amministratore Unico della CAIFEL s.r.l., con sede legale in Loc. S. Nicola 64, 87021 Belvedere M.mo (CS) e sede operativa in Via G. Fiorillo 31/Q, 87021 Belvedere M.mo (CS); P.IVA: 02530630785, che in seguito per brevità, sarà chiamata "CAIFEL"

SI STIPULA

quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

Il committente affida alla CAIFEL che accetta l'incarico inerente le attività di cui all'oggetto

ART. 2 - PRESTAZIONI DELL'INCARICATO

La CAIFEL, nell'espletamento dell'incarico dovrà operare permanentemente secondo le direttive del RUP al fine di assicurare l'adeguato sviluppo delle attività assegnate, la conformità alle esigenze della stazione appaltante ed alle disposizioni normative.

I servizi di cui all'oggetto dovranno seguire lo schema del progetto di continuità e gestione degli adempimenti previsti in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08) redatto dal R.U.P. in data 10/07/2018.

ART. 3 - OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

L'Ente Comunale è rappresentato dal RUP, il quale provvederà a svolgere le funzioni necessarie a verificare il corretto completo adempimento degli obblighi contrattuali da parte della CAIFEL.

Il RUP è pertanto il soggetto di riferimento per la CAIFEL in merito alle fasi tecniche e procedurali derivanti dall'attuazione del contratto e rimane in costante collegamento ai fini della risoluzione di tutte le problematiche tecniche, organizzative e procedurali, approvative, etc. che si dovessero evidenziare.

Il RUP esercita un controllo sullo stato d'avanzamento delle attività tecniche sviluppate e pone in essere tutte le azioni correttive che si rendessero necessarie (art. 90 comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006).

Qualora tali azioni correttive costituiscano presunzione di inadempimento contrattuale, saranno formalizzate con apposita comunicazione alla CAIFEL, assegnando un congruo termine per completare l'azione da effettuare.

Il RUP decide, sulla base del procedimento affidato alla CAIFEL e sui relativi tempi di attuazione.

ART. 4 - OBBLIGHI DELLA CAIFEL

La CAIFEL deve provvedere ad organizzare la propria attività secondo il cronoprogramma definito con il RUP, al fine di garantire il coordinamento tecnico ed amministrativo con il Committente e con gli enti eventualmente interessati, mettendo in atto le eventuali azioni correttive dagli stessi indicate nel corso delle fasi di realizzazione dell'incarico.

La CAIFEL nell'espletamento dell'incarico ha l'obbligo di informare il RUP in merito:

- ad ogni problema di carattere procedurale;
- ad ogni problema di carattere tecnico amministrativo che possa incidere sul buon esito del servizio per il quale è incaricata;

Dovrà comunque sempre subordinare azioni di interesse ed efficacia esterna al Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 5 - TEMPI E MODI E COMPENSI CONNESSI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Al fine di garantire quanto previsto all'art. 2, la CAIFEL è tenuta a svolgere le proprie attività indipendentemente dagli orari di lavoro del Comune di Belvedere Marittimo. Potrà altresì fare sopralluoghi ed indagini sugli incartamenti presenti nel comune, ove ciò fosse necessario ad accertare il buon andamento ed il corretto sviluppo delle attività e comunque su indicazione del RUP.

La presente convenzione ha la durata di anni cinque a decorrere dalla data della sua sottoscrizione: essa sarà rinnovabile eventualmente di un altro quinquennio, qualora il RUP valutasse idonea e professionale la consulenza del primo quinquennio.

Per l'effettuazione dell'incarico in oggetto l'importo annuo pattuito risulta pari a € 12600,00 + Iva per un totale annuo di € 15372,00 IVA compresa (al 22%).

Le prestazioni in oggetto, verranno liquidate e quietanzate dall'Ente con periodicità annuale, previa acquisizione di regolare fattura.

ART. 6 - RISERVATEZZA

La CAIFEL è tenuta ad osservare il segreto d'ufficio nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata dal Committente per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui venga a conoscenza o che gli siano comunicati in virtù del presente incarico. Dovrà rispettare i dettami del GDPR 2016/679 in materia di protezione dei dati personali per tutte le

informazioni di cui verrà in possesso per l'espletamento dell'incarico in oggetto, che non dovranno in alcun modo essere utilizzate per scopi diversi dal presente incarico.

ART. 7 - REVOCA

Il Committente si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l'incarico, con semplice preavviso scritto in cui è indicata la data di decorrenza, con pagamento delle competenze relative al lavoro svolto:

- in caso di reiterate inadempienze della CAIFEL, tempestivamente contestate alla stessa con raccomandata A.R. e non contro dedotte dalla CAIFEL nei dieci giorni successivi al ricevimento.

ART.8 - MODALITA' E TEMPI DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI

I pagamenti del compenso spettante alla CAIFEL avverranno entro 30 giorni dalla data di acquisizione della fattura emessa dalla CAIFEL.

ART. 9 - VARIE

La CAIFEL dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna delle condizioni di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.

Per quanto non espressamente convenuto le parti fanno riferimento alle leggi vigenti, in particolare al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i. e al D.P.R. 207/2010, nonché alle eventuali disposizioni dell'autorità sui lavori pubblici.

ART. 10 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente all'applicazione della presente convenzione, e che non si potessero definire in via amministrativa, saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui fosse notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dal Committente, uno dalla CAIFEL ed il terzo da designarsi assieme ed in caso di disaccordo dal presidente del tribunale di Pavia.

Il collegio arbitrale giudicherà, in maniera inappellabile, secondo le regole di diritto e le spese arbitrali andranno a carico del soccombente.

ART. 11 - TUTELA DELLE PERSONE-TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal GDPR 2016/679 con la sottoscrizione del presente contratto entrambe le parti si impegnano, informandosi reciprocamente, a fare sì che tutti i rispettivi dati personali forniti direttamente dalle parti e comunque connessi con il presente atto saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti l'adempimento degli obblighi contrattuali e legislativi.

Il conferimento dei dati è necessario per l'assolvimento delle predette finalità ed in difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte.

I dati saranno utilizzati dalle parti solo con le modalità e le procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate.

Tali dati personali potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati in Italia e all'estero, competenti e titolati rispetto a quanto oggetto dell'incarico per le medesime finalità.

La comunicazione può avvenire solo ai sensi del GDPR 2016/679.

Entrambe le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto, che in relazione al trattamento dei dati personali di cui al presente articolo, le stesse hanno diritto di riconoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei propri dati personali, nonché tutti gli altri diritti riconosciuti dal GDPR 2016/679. Per i trattamenti effettuati dal Committente titolare è quest'ultimo con domicilio in Via Maggiore Mistomi, Belvedere Marittimo.

ART. 12 - SPESE

La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26/04/1996 n. 132. art. 5. comma 2.

Letto, approvato e sottoscritto

IL COMMITTENTE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO




LA CAIFEL



Le parti precisano di aver letto gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

IL COMMITTENTE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



LA CAIFEL
CAIFEL S.p.A.
Via ...
DPR ...



